



Federazione  
Nazionale  
Collegi  
Professionali  
Tecnici  
Sanitari di  
Radiologia  
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983

C.F. 01682270580

## IL TITOLO ACCADEMICO DI DOTTORE

- R.D. 1269 del 4.6.1938 art. 48
- la qualifica accademica di "Dottore" compete a coloro che hanno conseguito una Laurea.
- In base alla sopracitata norma, l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Università ricorda che:
- ...omissis...”Dalla citata disposizione risulta CHIARAMENTE che il titolo accademico di Dottore compete a coloro che hanno conseguito la Laurea e non a coloro che hanno conseguito un Diploma. Il nuovo ordinamento introdotto ai sensi della legge n. 127/97, individua nuovi titoli di Laurea di primo e secondo livello e poiché i nuovi titoli sono individuati quali Lauree e non come Diplomi, ne deriva che a coloro che li conseguono spetta il titolo accademico di Dottore”.

A questo si aggiunge:

- Decreto Ministeriale 270/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n.266 così titolato:

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

L'art.13 comma 7:

A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

...omissis... Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 ottobre 2004



00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A

Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Web: [www.tsrn.org](http://www.tsrn.org)

Email: [federazione@tsrn.org](mailto:federazione@tsrn.org) PEC: [federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org)





Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

(Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 182)

- Il 26 aprile 2005 con lettera prot. 2572, il Dirigente Generale del MIUR, Dott. Antonello Masia, comunicava ai Rettori delle Università che:

"Al fine di omogeneizzare il rilascio dei Diplomi e semplificare la redazione delle pergamene, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni riassunte anche in due schemi, l'uno riepilogativo delle corrispondenze tra titoli finali e qualifiche accademiche e l'altro illustrativo dei contenuti che devono avere le pergamene".

Quelli che seguono sono i due schemi citati:

TITOLO (Pergamena)	PERCORSO FORMATIVO CHE PORTA AL SUO CONSEGUIMENTO	QUALIFICA ACCADEMICA
Laurea	Corso di laurea del nuovo ordinamento (sia ex D.M. 509/99 sia ex D.M. 270/2004)	Dottore
Laurea Specialistica	Corsi di laurea specialistica del nuovo ordinamento (ex D.M. 509/99)	Dottore Magistrale
Laurea Magistrale	Corsi di laurea magistrale del nuovo ordinamento (ex D.M. 509/99)	Dottore Magistrale
Laurea	Corsi di laurea quadriennale e quinquennale, vecchio ordinamento (previdente al D.M. 509/99)	Dottore Magistrale
Dottorato di ricerca	Corsi di dottorato	Dottore di Ricerca
Diploma di Specializzazione	Scuole di Specializzazione	Specializzato



TITOLO ACCADEMICO	Frase da inserire sulla pergamena
Laurea nuovo ordinamento tanto riferito al ex D.M. 509/99 ed alle relative classi, quanto riferito al ex D.M. 270/2004 ed alle relative classi	rilasciamo (o conferiamo) la Laurea in...  della (appartenente alla) classe n. del D.M.
Laurea Specialistica nuovo ordinamento ex D.M. 509/99 riferita alla relativa classe	rilasciamo (o conferiamo) la Laurea Specialistica in ...  della (appartenente alla) classe n. del D.M.
Laurea Magistrale - nuovo ordinamento ex D.M. 270/2004 riferita alla relativa classe	rilasciamo (o conferiamo) la Laurea Magistrale in...  della (appartenente alla) classe n. del D.M.
Laurea vecchio ordinamento precedente al ex D.M. 509/99	rilasciamo (o conferiamo) la Laurea in...
Dottore di Ricerca	rilasciamo (o conferiamo) il Dottorato di Ricerca in ...
Diploma di Specializzazione	rilasciamo il Diploma di Specialista in ...

Riguardo all'Equipollenza i riferimenti sono: l'art 17 della L 240/210 e l'art. 3 del 509/99 di seguito copiati:

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009) (GU n.10 del 14-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 11 )  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011

Art. 17.  
(Equipollenze)

1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3,



del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.

### **Decreto 3 novembre 1999, n.509**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2*

### **Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.**

#### **Art. 3**

#### **Titoli e corsi di studio**

1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a) laurea (L)

b) laurea specialistica (LS).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

9. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.